
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione: Requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa

Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, cui è soggetto a pena di inammissibilità anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, è soddisfatto quando l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la risoluzione della questione di giurisdizione. È quindi ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione contenente l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del titolo della domanda, nonché la specificazione del procedimento cui si riferisce l'istanza, non rilevando, ai fini dell'osservanza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, l'omessa menzione di assunti difensivi e di altri momenti della vicenda processuale non influenti sulla questione di giurisdizione di cui è chiesto il regolamento.

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 31.3.2015, n. 6496

...omissis...

1. - Il pubblico ministero ha concluso, in via preliminare, per l'improcedibilità del ricorso per regolamento preventivo per mancata osservanza dell'adempimento prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: e ciò sul rilievo che le ricorrenti affermano di avere chiesto, dinanzi al Tribunale della Sacra Rota, la reintegrazione nello status canonico in loro anteriore godimento, ma la pendenza di questo giudizio non sarebbe documentata tra gli atti allegati all'istanza di regolamento preventivo.

1.1. - L'eccezione è infondata.

Non v'è dubbio che l'onere di deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è applicabile anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 7 novembre 2013, n. 25038) ha anche chiarito le condizioni per l'osservanza dell'onere: (a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, occorre il deposito di quest'ultimo e la specificazione, altresì, nel ricorso, dell'avvenuta sua produzione e della sede in cui quel documento sia rinvenibile; (b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, bisogna indicare che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benché, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; (c) qualora, poi, si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, occorre procedere al suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

Ed è del pari esatto che nella specie non risulta allegato al ricorso alcun documento che attesti la pendenza dinanzi al Tribunale ecclesiastico di un giudizio concernente la richiesta di reintegrazione delle ricorrenti nello status canonico.

Senonché occorre osservare che si tratta di documentazione non rilevante ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, giacché oggetto delle cause riunite pendenti dinanzi al Tribunale ordinario di Roma è l'azione di rilascio degli immobili detenuti dalla convenute, non già l'appartenenza di queste ultime alla congregazione religiosa proprietaria degli appartamenti.

Dal mancato deposito, insieme al ricorso, di un documento in esso richiamato, ma destinato a non esplicare alcuna influenza sulla definizione della questione di giurisdizione, non può farsi derivare la sanzione dell'improcedibilità del ricorso per regolamento preventivo.

2. - Neppure appare accoglibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la non osservanza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, eccezione sollevata dall'Istituto controricorrente e condivisa dal pubblico ministero.

Infatti, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, cui è soggetto a pena di inammissibilità anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, è soddisfatto quando l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la risoluzione della questione di giurisdizione (Sez. Un., 9 giugno

2004, n. 10980; Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26644; Sez. Un., 16 maggio 2013, n. 11826).

Nella specie il ricorso contiene l'indicazione delle parti (xxxxxx da un parte, e xxxxS. ed altre, dall'altra), dell'oggetto e del titolo della domanda ("procedure di rilascio nn. 13549 e 24091 del r.g. 2012, intese al recupero dei due alloggi da trent'anni in assegnazione alle due comunità "xxxxxxx Bella Monaca"), nonché la specificazione del procedimento cui si riferisce l'istanza ("sono queste le procedure che, a seguito di un successivo provvedimento presidenziale di riunione, pendono avanti al xxxx di detto Tribunale, per l'udienza del 22 maggio p.v.").

Ai fini dell'osservanza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa non rileva l'omessa menzione di assunti difensivi e di altri momenti della vicenda processuale non influenti sulla questione di giurisdizione di cui è chiesto il regolamento.

3. - Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario italiano.

La controversia in ordine alla quale è stata proposta l'istanza di regolamento preventivo ha ad oggetto il rilascio di due immobili siti in Roma, che parte attrice - xxxx ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - deduce essere illegittimamente occupati dalle convenute, in passato religiose appartenenti all'ordine e ora secolarizzate a seguito di provvedimento di dimissioni definitivamente confermato dalle competenti autorità giudiziarie ecclesiastiche. La contesa inerente alla restituzione di beni immobili situati nel territorio italiano e vertente tra soggetti dell'ordinamento italiano (un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, da una parte, e cittadine italiane, dall'altro) ha carattere civile patrimoniale, non confessionale, giacché non investe l'esercizio della potestà spirituale né di quella disciplinare nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa. Detta causa, pertanto, esula dalla "materia ecclesiastica", rispetto alla quale soltanto lo Stato - che non è arbitro in questioni religiose, estranee alla sua competenza - riconosce la giurisdizione della Chiesa cattolica (art. 2, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica 25 marzo 1985, n. 121) (cfr. Sez. Un., 10 aprile 1986, n. 2545).

p.q.m.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario italiano e rimette le parti, anche per le spese del regolamento, innanzi al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2015.